

MINISTERO DELL'INTERNO

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 11001/110(10)

Uff. II – Ord. Sic. Pub.

Roma, 28 luglio 2017

Oggetto: Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva.

Con le recenti circolari, a firma rispettivamente del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, sono state impartite indicazioni volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza, sia in termini di *security* che di *safety*, allo svolgimento di pubbliche manifestazioni, anche in relazione al pericolo derivante dalla minaccia terroristica.

Le predette indicazioni sono seguite agli incidenti verificatisi a Torino in occasione della proiezione in piazza San Carlo della finale di *Champions League*. Da tale data si sono svolti numerosi eventi, alcuni dei quali, come noto, con un'eccezionale affluenza di pubblico, senza che si sia verificato alcun particolare motivo di turbativa per la sicurezza dei partecipanti e senza particolari disagi per la popolazione.

Grande merito, per tutto ciò, va attribuito alle componenti del sistema di sicurezza che, coordinate dalle SS.LL., anche nell'ambito dei Consessi all'uopo preposti - Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica e Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - hanno concorso, ciascuno per la parte di propria competenza, a delineare il quadro dei necessari interventi di pianificazione e prevenzione in modo tale da ridurre al minimo i potenziali rischi per i cittadini.

Come per la sicurezza urbana, anche il sistema di sicurezza che presiede allo svolgimento delle pubbliche manifestazioni richiede la massima sinergia interistituzionale e la più stretta collaborazione di tutte le sue componenti, da quelle statali a quelle espressione di poteri locali e territoriali.

È quello che è avvenuto in queste ultime settimane, nelle quali, a fronte di un rafforzamento e di una rigorosa declinazione delle misure di sicurezza da parte, in particolare, della circolare del Capo della Polizia, si è registrata una più intensa e proficua interlocuzione tra le componenti del sistema sicurezza che ha consentito, anche rispetto al rischio di possibili comportamenti emulativi, un pacifico svolgimento delle pubbliche manifestazioni, ancorché, a volte, a prezzo di sacrifici o di un più gravoso impegno da parte delle amministrazioni locali o dei privati organizzatori degli eventi.

Le predette circolari hanno stabilito alcune prioritarie prescrizioni; al contempo, esse, nel richiamare il fondamentale ruolo di coordinamento della SS.LL. sia sul piano della *security* che della *safety*, hanno impartito indicazioni di carattere operativo alle articolazioni periferiche di riferimento dei due Dipartimenti interessati.

È stato osservato tanto dal Capo della Polizia che dal Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che l'azione di coordinamento in materia delle SS.LL. potrà esplicarsi nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che costituisce il luogo più idoneo di analisi e intervento sulle tematiche riguardanti la sicurezza dei cittadini nella sua accezione più ampia, e limitatamente alle manifestazioni di pubblico spettacolo, attraverso la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

È stato inoltre chiarito che, in relazione all'adozione delle misure di *safety*, validi parametri di riferimento potranno essere ricercati nel *corpus* normativo che regola l'attività delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; ciò anche per quegli eventi per i quali, a norma di legge, non è prescritta l'attivazione dei predetti organismi.

Le due circolari hanno fatto emergere l'esigenza di affrontare il tema della "gestione" delle manifestazioni, in un'ottica di sicurezza integrata, in cui assumono identico rilievo tanto i profili della *security* quanto quelli della *safety*.

L'adozione di misure di sicurezza adeguate allo svolgimento di un evento, pur in un quadro di riferimenti normativi e tecnici puntuali, richiede, come sottolineato dalle richiamate circolari, l'individuazione delle c.d. "vulnerabilità" - che possono essere le più diverse, tali cioè da sottrarsi ad ogni possibile catalogazione e da imporre l'adozione di cautele e precauzioni differenti - e dunque un "approccio flessibile" alla gestione della sicurezza dell'evento.

Tale circostanza pone quindi in evidenza la necessità di un'attenta e condivisa valutazione dell'evento e delle sue vulnerabilità che non deve essere ispirata a logiche astratte e all'acritica applicazione di rigidi schemi di riferimento, bensì ricondotta a un'analisi di contesto del rischio che tenga conto, in concreto, dell'effettiva esigenza di un rafforzamento delle misure di sicurezza rispetto a quelle ordinariamente messe in campo.

È evidente da quanto sopra come l'efficacia del quadro di prevenzione sulla sicurezza delle pubbliche manifestazioni sarà tanto più elevata quanto più saranno strette le maglie della cooperazione interistituzionale e quanto più incisiva e puntuale sarà l'azione di coordinamento svolta dalle SS.LL.

A tal riguardo, non sembra possa prescindere dall'esigenza di assicurare la più ampia e diffusa informazione sulle nuove disposizioni operative ai soggetti pubblici e privati interessati, promuovendo allo scopo anche sedute dedicate delle Conferenze provinciali permanenti.

In quella sede, anche attraverso il supporto dei referenti delle componenti del sistema di sicurezza, tornerà utile richiamare l'attenzione dei partecipanti sia sull'*iter* procedurale da seguire in vista dello svolgimento di una manifestazione pubblica che sugli adempimenti correlati.

Quanto all'aspetto procedurale, occorre, in primo luogo, distinguere tra le riunioni e le manifestazioni in luogo pubblico di cui all'art. 18 T.U.L.P.S., che comportano in capo agli organizzatori un semplice onere di preavviso al Questore, e le manifestazioni di pubblico spettacolo, che sono, per converso, soggette a un regime autorizzatorio.

Con riferimento alla **prima tipologia di manifestazione**, è noto come, in base a un *iter* collaudato e a prassi amministrative consolidate e pienamente funzionali, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica venga ordinariamente interessato dai Questori - qualora non emergano ragioni di ordine pubblico o di altra natura che, ai sensi del comma 4 dell'art. 18, già inducano a vietare lo svolgimento delle manifestazioni - in relazione a tutti quegli eventi che implicano un'elevazione del livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata e integrata da parte delle autorità preposte.

La declinazione delle misure di *safety* contenute nelle sopra richiamate circolari e la stretta interazione fra le stesse e quella di *security*, richiedono, come suggerito dal Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che ogni qual volta il Comitato sia chiamato a esprimere le proprie valutazioni anche in ordine alle suddette manifestazioni, esso debba sempre essere integrato dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Si reputa opportuno inoltre che, alle sedute del Comitato, siano invitati a partecipare, d'intesa con il Sindaco del comune interessato dalla manifestazione, anche i responsabili dei Comandi di Polizia Municipale onde poter meglio definire le linee generali del rapporto di collaborazione con le Forze di Polizia.

Sarà quindi il Comitato, nella sua composizione allargata, a valutare le pianificazioni d'intervento e a individuare le linee d'azione necessarie alla sicurezza dell'evento, nonché, ove necessario, a disporre i medesimi sopralluoghi indicati per le manifestazioni di pubblico spettacolo dalla circolare del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza finalizzati alla verifica della sussistenza dei previsti dispositivi di *safety* e all'individuazione delle c.d. - "vulnerabilità", anche allo scopo di un'eventuale implementazione delle misure di sicurezza da parte dei soggetti pubblici o privati competenti.

Dei sopralluoghi, da svolgere sempre congiuntamente, dovranno essere incaricati i rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco, dell'Ufficio tecnico e del Comando di polizia municipale del Comune interessato, delle altre componenti territoriali del sistema di *safety* e degli organizzatori, i quali provvederanno, secondo le indicazioni del Comitato, a riferirne gli esiti alle Prefetture.

In ogni caso, dovranno essere attivati tutti i necessari canali di comunicazione al fine di garantire agli utenti che partecipano alla manifestazione e ai cittadini che dallo svolgimento della stessa potrebbero subire eventuali disagi una piena conoscenza delle misure organizzative e di sicurezza adottate.

Per le **manifestazioni di pubblico spettacolo**, l'impianto normativo vigente, recato in particolare dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dalle disposizioni di legge che regolano il settore, prevede che lo svolgimento dell'evento sia soggetto al rilascio della licenza da parte del Sindaco del Comune e che tale licenza non possa essere rilasciata se non previo parere delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Come già detto, le valutazioni e le verifiche cui sono chiamati i predetti organismi si fondano su un quadro di riferimento normativo collaudato, che ha consentito nel tempo di garantire un livello di sicurezza alle manifestazioni di pubblico spettacolo sempre molto alto.

In relazione allo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo, sarà quindi onere dell'ufficio comunale preposto al rilascio delle licenze ex art. 68 T.U.L.P.S., secondo le abituali prassi amministrative, interessare la Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Qualora la Commissione ritenga che la manifestazione possa comportare un innalzamento, anche solo potenziale, del livello di rischio per i partecipanti o più in generale per la popolazione, derivante, ad esempio, dalle modalità di svolgimento dell'evento, dal luogo prescelto o dal prevedibile, elevato afflusso di persone, e tale da richiedere un *surplus* valutativo di livello più ampio e coordinato, ne informerà la Prefettura, inviando una relazione di sintesi con l'indicazione dei possibili profili di criticità.

Sarà cura delle SS.LL., nei casi suindicati, sottoporre l'argomento alle valutazioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, in uno con le risultanze e le eventuali prescrizioni impartite dalle Commissioni di vigilanza.

In sede di Comitato, potrà anche valutarsi l'opportunità, qualora si renda necessario, di indicare alle stesse Commissioni di vigilanza l'assunzione di ulteriori precauzioni e cautele in ambito *safety* tali da elevare la cornice di sicurezza dell'evento anche in rapporto ai profili di *security*.

Sarà la Commissione di vigilanza interessata, in occasione del sopralluogo effettuato prima dello svolgimento dell'evento, a verificare la piena ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite e ad assumere le definitive determinazioni ai fini del rilascio della prescritta licenza da parte delle autorità competenti.

Nel far riserva di successive istruzioni, si unisce alla presente, quale utile strumento di supporto per i provvedimenti di *safety* da adottare nella gestione delle pubbliche manifestazioni, il documento predisposto dalla Prefettura di Roma con il quale, “in via sperimentale”, è stata operata una classificazione degli eventi e/o manifestazioni in base a tre diversi livelli di rischio rispetto ai quali vengono forniti suggerimenti su come calibrare le misure di sicurezza indicate dalle soprarichiamate circolari.

Si prega di voler assicurare la massima diffusione della presente direttiva sul territorio, anche nell’ambito di specifici incontri delle Conferenze provinciali permanenti allargate alla partecipazione delle Associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali di categoria.

LINEE GUIDA PER I PROVVEDIMENTI DI SAFETY DA ADOTTARE NEI PROCESSI DI GOVERNO E GESTIONE DELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI

(Sostituite dalla linea guida unita alla direttiva del Capo Gabinetto del Ministro dell'Interno prot. n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018. N.d.A.)

PREMESSA

I recenti accadimenti di Torino, Piazza San Carlo, hanno evidenziato come le suggestioni derivanti dal delicato clima internazionale e/o situazioni di panico comunque provocate, amplificate anche da stati di coscienza eventualmente alterati dall'assunzione, ave non prevenuta, di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, possano ridurre notevolmente la resilienza di una folla di fronte a fatti imprevisti e/o normalmente imprevedibili.

Per tali motivi con due distinte direttive emanate dal Capo della Polizia e dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, sono stati qualificati gli aspetti di *safety*, intesi quali misure a tutela della pubblica incolumità e quelli di *security*, a salvaguardia invece dell'ordine e della sicurezza pubblica che devono essere attenzionati al fine di migliorare i processi di governo e gestione delle manifestazioni pubbliche.

Entrambi gli aspetti devono necessariamente integrarsi tra loro, partendo da una base informativa fornita dai singoli organizzatori, al momento in cui inoltrano l'istanza e/o la comunicazione per la realizzazione delle manifestazioni.

Il presente documento rappresenta uno strumento speditivo di ausilio agli organizzatori per effettuare una prima valutazione sui livelli di rischio della manifestazione a farsi (alto, medio, basso), in relazione a ciascuno di essi suggerendo come calibrare, in termini di *safety*, le misure di mitigazione prescritte dalle direttive sopra cennate .

Ciò nella consapevolezza che per nessun evento il rischio potrà mai equipararsi allo zero, per cui le misure di mitigazione proposte prevedono la riduzione del rischio fino ad un livello residuo normalmente considerato accettabile, ferma restando un'alea che è e resta imponderabile.

Tipi di Rischio

Le misure di *safety* dovranno poi interfacciarsi e coordinarsi con quelle fissate dagli organi di polizia a tutela dell'ordine pubblico, ed è sul loro equilibrio complessivo che si gioca l'efficacia del modello organizzativo in discussione. In tale logica è ben possibile nel singolo caso che specifiche misure di ordine pubblico, anche modulate *in loco* in relazione al concreto evolversi della manifestazione, possano contribuire a mitigare ulteriormente il livello di rischio residuo.

Nella costruzione del modello organizzativo evocato dalle nuove direttive il ruolo iniziale è ricoperto quindi dagli uffici del Comune che ricevono l'istanza di autorizzazione alla realizzazione della manifestazione e, sulla scorta della valutazione compiuta dagli organizzatori, definiscono le misure da approntarsi, supportati ove necessario, in funzione collaborativa, dai referenti delle forze dell'ordine presenti *in loco*. Nel caso in cui ricorrano i presupposti prescritti dalla legge, un ulteriore vaglio sarà rimesso alla Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; laddove poi si prospettino condizioni particolari, che richiedano un *quid pluris* in termini di misure precauzionali potrà richiedersi l'analisi e la valutazione in sede di Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Va evidenziato altresì che poiché sono in corso di elaborazione ulteriori direttive da parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco il presente documento viene varato in via sperimentale ed è suscettibile di tutte le integrazioni e gli aggiustamenti che dovessero rendersi necessari, all'esito della sua concreta applicazione e/o della sopravvenienza di ulteriori indicazioni operative diramate dagli organi centrali

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Passando all'esame nel dettaglio del presente documento la prima parte, come sopra accennato, riguarda la classificazione del rischio delle manifestazioni.

L'impostazione è quella classica dell'analisi dei rischi in cui si cerca di attribuire un peso a quegli aspetti che possono influenzare :

1. la probabilità di accadimento di un evento;
2. la sua potenziale magnitudo

La classificazione del rischio pertanto è determinata dall'attribuzione di un indice numerico alle variabili legate all'evento, alle caratteristiche dell'area ed alla tipologia di pubblico/spettatori, così come stimate dagli organizzatori.

A valle di tale classificazione scaturiscono, per ciascun livello di rischio, specifiche misure di mitigazione.

CLASSIFICAZIONE DEGLI EVENTI e/o MANIFESTAZIONI

Per la classificazione del livello di rischio ci si è riferiti all'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano edito dalla Conferenza Stato-Regioni n° 13/9/CR8C/C/.

Rispetto a tale documento sono stati aggiornati alcuni parametri relativi alle esigenze di safety, rispetto al soccorso sanitario riferendosi ad eventi e/o manifestazioni così definibili:

Programmati e/o organizzati che richiamano un rilevante afflusso di persone ai fini sportivi, ricreativi, sociali, politici, religiosi, organizzati da privati, organizzazioni/associazioni, istituzioni pubbliche.

L'identificazione del livello di rischio, in fase iniziale, può essere calcolata dall'organizzatore dell'evento applicando i punteggi di cui alla tabella di classificazione.

In base al risultato ottenuto è quindi possibile ottenere il livello di rischio ed il relativo punteggio.

Per manifestazioni con affollamento superiore a 10.000 persone, la valutazione tabellare non è necessaria in quanto l'evento rientra, comunque, tra quelli con profilo di rischio elevato

LIVELLO DI RISCHIO	Punteggio
basso	< 15
medio	15÷25
elevato	> 30

TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (“SAFETY”)

VARIABILI LEGATE ALL’EVENTO			
Periodicità dell’evento	Annualmente	1	
	Mensilmente	2	
	Tutti i giorni	3	
	Occasionalmente/all’improvviso	4	
Tipologia di evento	Religioso	1	
	Sportivo	1	
	Intrattenimento	2	
	Politico, sociale	4	
	Concerto pop/rock	4	
Altre variabili (più scelte)	Prevista vendita/consumo di alcool	1	
	Possibile consumo di droghe	1	
	Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)	1	
	Evento ampiamente pubblicizzato dai media	1	
	Presenza di figure politiche-religiose	1	
	Possibili difficoltà nella viabilità	1	
	Presenza di tensioni socio-politiche	1	
Durata (da considerare i tempi di ingresso/uscita)	<12 ore	1	
	da 12 h a 3 giorni	2	
	>3 giorni	3	
Luogo (più scelte)	In città	1	
	In periferia/paesi o piccoli centri urbani	2	
	In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina)	2	
	Altro (montano, impervio, ambiente rurale)	2	
	All’aperto	2	
	Localizzato e ben definito	1	
	Esteso>1 campo di calcio	2	
	Non delimitato da recinzioni	1	
	Delimitato da recinzioni	2	
	Presenza di scale in entrata e/o in uscita	2	
	Recinzioni temporanee	3	
	Ponteggio temporaneo, palco, coperture	3	
	Logistica dell’area (più scelte)	Servizi igienici disponibili	-1
Disponibilità d’acqua		-1	
Punto di ristoro		-1	
Difficoltosa accessibilità mezzi di soccorso VVF		+1	
Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF		1	
SUBTOTALE A			

VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO			
Stima dei partecipanti	0 -200		1
	201- 1000		3
	1001- 5000		7
	5001-10.000		10
	> 10.000		Le manifestazioni con oltre 10.000 presenze sono da considerarsi sempre a rischio elevato
Età media dei partecipanti	25-65		1
	<25 - >65		2
Densità partecipanti/mq	Bassa < 0,7 persone /mq		-1
	Medio bassa (da 0,7 a 1,2 persone /mq)		2
	Medio Alta 1,2÷2 persone/mq		2
Condizione dei partecipanti	Rilassato		1
	Eccitato		2
	Aggressivo		3
Posizione dei partecipanti	Seduti		1
	In parte seduti		2
	In piedi		3
SUBTOTALE B			
TOTALE			

STRUTTURA DEL SISTEMA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

CARTELLA 1. RIFERIMENTO NORMATIVO

CARTELLA 2. REQUISITI DI ACCESSO ALL' AREA

CARTELLA 3. PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALL' AREA E DI DEFLUSSO

CARTELLA 4. CAPIENZA DELL' AREA DELLA MANIFESTAZIONE

CARTELLA 5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA SPETTATORI IN SETTORI

CARTELLA 6. PROTEZIONE ANTINCENDIO

CARTELLA 7. GESTIONE DELL'EMERGENZA – PIANO DI EMERGENZA

CARTELLA 8. OPERATORI DI SICUREZZA

CARTELLA 1. RIFERIMENTO NORMATIVO

- Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo
- Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996
Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi
- Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
- Circolare del Capo della Polizia n° 555/OP/0001991/2017/1 del 7.6.2017
- Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n° 11464 del 19.6.2017

CARTELLA 2. REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA

- Accessibilità mezzi di soccorso

larghezza: 3.50 m.

altezza libera: 4.00 m.

raggio di volta: 13 m.

pendenza: non superiore al 10%

resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore)

- **Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso**

Oltre ai requisiti di accesso all'area su citati, per quanto possibile, dovrà essere individuata una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l'area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo delle persone.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO BASSO

Devono essere assicurati i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso su citati ad una distanza dagli accessi alla manifestazione non superiore a 50 metri.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO MEDIO

Devono essere assicurati i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso su citati all'interno dell'area della manifestazione se questa è all'aperto.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO ELEVATO

Deve essere assicurato l'accesso dei mezzi di soccorso all'interno dell'area della manifestazione.

Nella zona adiacente l'area dell'evento dovranno altresì essere individuate delle aree di ammassamento dei mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi emergenze.

CARTELLA 3. PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO BASSO.

Considerata la modesta entità dell'evento in termini di affollamento si ritiene che tale requisito non debba costituire un adempimento cogente.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO MEDIO - ELEVATO.

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente.

L'ipotesi di prevedere una differenziazione tra i percorsi di accesso e quelli di deflusso può essere percorribile quando tale possibilità è già stata prevista nella fase di progettazione del luogo o struttura e, pertanto, non potrà essere adottata all'occorrenza qualora ciò comporti una modifica del sistema preordinato di vie d'esodo dell'attività.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

La differenziazione tra i percorsi di accesso e quelli di deflusso è percorribile previa valutazione delle caratteristiche delle vie d'allontanamento dall'area. A tal fine, qualora la viabilità adiacente l'area della manifestazione lo consenta, si potrà valutare l'opportunità di creare sulla medesima direttrice flussi in ingresso e in uscita separati tra loro.

Pur tuttavia, in caso d'emergenza che comporti l'allontanamento delle persone dall'area, si dovranno rendere disponibili per l'esodo anche i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione, sempreché questi ultimi non siano stati allestiti per attività di pre-filtraggio e controllo con barriere frangifolla, finalizzate ad evitare la forzatura degli ingressi.

Al riguardo si dovrà tenere conto dell'esigenza di segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili in caso di aree affollate soprattutto quando questi sono a ridosso dei varchi di allontanamento. A tal fine si potrà far ricorso oltre alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinario conforme al D.Lvo 81/08 anche a sistemi di segnalazione gonfiabili di tipo luminoso, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili che l'ubicazione dei varchi di esodo. Tali sistemi di segnalazione dovranno essere posizionati ad un'altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell'area della manifestazione.

CARTELLA 4. CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE

Va sempre e comunque definita la capienza dello spazio riservato agli spettatori, anche quando questo è ricavato su piazza o pubblica via, l'evento è a ingresso libero e non sono previste apposite strutture per lo stazionamento del pubblico.

Al riguardo si ritiene che si debba tenere conto di parametri di densità di affollamento variabili tra 1.2 e 2 persone/mq in funzione delle caratteristiche del sito, piazza o pubblica via interclusa da fabbricati o strutture o spazio completamente libero.

L'affollamento definito dai parametri su citati dovrà essere comunque verificato con la larghezza del sistema di vie d'esodo (percorsi di allontanamento dall'area), applicando la capacità di deflusso di 250 persone/modulo.

La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d'esodo non potrà essere inferiore a mt. 1.20.

Gli ingressi all'area dell'evento, se di libero accesso, devono essere contingentati tramite l'emissione di titolo di accesso gratuiti, conta-persone ovvero sistemi equivalenti.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO BASSO - MEDIO - ELEVATO

Luoghi o strutture all'aperto di tipo permanente.

Si applicano i parametri di affollamento previsti dalle norme di riferimento citate al punto 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico.

Si applica il parametro di affollamento di 1.2 persone / mq nel caso di sale da ballo e discoteche, mentre per altre tipologie di attività, in analogia con quanto stabilito dal DM 6.03.2001 (*Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996 relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi, nonché all'affollamento delle sale da ballo e discoteche*), si potrà adottare una densità di affollamento fino a 2 persone/mq. Si chiarisce che la scelta della densità di affollamento da applicare dovrà tenere conto della conformazione dell'area dove si svolge l'evento, se completamente libera da ostacoli ovvero interclusa da strutture, edifici o dall'orografia del terreno circostante.

CARTELLA 5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA SPETTATORI IN SETTORI

La creazione di settori nell'area spettatori con barriere mobili (transenne) se da un lato limita il movimento incontrollato delle masse spesso causa d'incidenti (fase di movimento turbolento), dall'altro costituisce ulteriori vincoli che si vanno ad inserire in un contesto che potrebbe essere già fortemente condizionato, in caso di spazi all'aperto, da fabbricati, recinzioni e orografia del terreno.

Tale tipologia di separazione mobile non garantisce alcuna resistenza alla spinta, tanto che essa stessa, a seguito del suo ribaltamento, è causa di caduta di persone e conseguente calpestamento, soprattutto quando si è in una fase di movimento turbolento, con persone in preda al panico.

In alternativa ad una separazione fisica con transenne, i settori di spettatori potranno essere definiti mediante la creazione di spazi sottoposti a divieto di stazionamento e movimento, definiti con elementi che non costituiscano ostacolo in caso d'emergenza, occupati esclusivamente da personale addetto all'accoglienza, all'indirizzamento e alla osservazione degli spettatori (mod. steward impianti sportivi). Tali spazi sarebbero inoltre a disposizione dei soccorritori per penetrare nell'area riservata agli spettatori, altrimenti difficilmente valicabile.

Qualora l'area dell'evento sia completamente libera da elementi (strutture, edifici, limiti dati dalla conformazione del terreno) che ne definiscono gli ambiti, gli spazi dedicati alla penetrazione dell'area occupata dal pubblico, ad uso dei soccorritori, potranno essere determinati da transenne di tipo "antipánico" che per modalità di posa in opera, conformazione e consistenza assicurano adeguata resistenza alla spinta del pubblico fornendo garanzie contro il ribaltamento della delimitazione.

La possibilità di costituire, con transenne antipánico, più direttrici di penetrazione, ortogonali tra loro, posizionate trasversalmente e/o longitudinalmente rispetto alla conformazione dell'area andrebbe di fatto a costituire, inoltre, la suddivisione dell'area spettatori in settori.

Si evidenzia che tale soluzione può ritenersi applicabile sempreché i singoli settori di spettatori presentino pianta completamente aperta lungo gli altri lati per assicurare un allontanamento omogeneo e lineare del pubblico anche in caso di emergenza.

L'esigenza di dover comunque delimitare l'intera area interessata dall'evento per esigenze non solo di safety, ma anche di security, potrebbe essere superata anche con la realizzazione di spazi calmi di idonea superficie, da ricavare lungo il perimetro della zona occupata dal pubblico, ovvero annettendo la viabilità adiacente, in caso di eventi in piazze o pubblica via, da poter utilizzare sia come aree di decantazione dei flussi che per esigenze di ordine pubblico. L'ampliamento della zona interessata dalla manifestazione oltre quello che è lo spazio dello spettacolo, permetterebbe altresì di evitare la movimentazioni in esodo su direttrici obbligate vincolate dalla posizione varchi presenti sulla recinzione, poste a ridosso dell'area dell'evento che costituiscono una criticità per la fase di allontanamento del pubblico in situazioni d'emergenza.

MANIFESTAZIONE CON PROFILI DI RISCHIO BASSO

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Si richiama l'applicazione delle misure impartite dalla normativa di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico.

Considerata la modesta entità dell'evento in termini di affollamento e, fatte salve diverse disposizioni impartite da norme di riferimento vigenti per il tipo di attività, si ritiene che il requisito di separazione della zona spettatori che assistono in piedi allo spettacolo, per i soli aspetti di safety, non sia un adempimento cogente.

MANIFESTAZIONE CON PROFILI DI RISCHIO MEDIO

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Si richiama l'applicazione delle misure impartite dalla normativa di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico.

Per affollamenti superiori a 5000 persone si potrà valutare, qualora le caratteristiche dell'area lo consentano, di separare la zona spettatori in almeno due settori adottando una delle modalità sopra richiamate, realizzando una viabilità longitudinale o trasversale di penetrazione a disposizione anche degli enti preposti al soccorso, di larghezza idonea ad assicurare anche il passaggio di eventuali automezzi (larghezza minima m. 4.50).

Per capienze inferiori a 5000 spettatori si rimanda a quanto previsto per le manifestazioni con profilo di rischio BASSO.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO ELEVATO

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Si richiama l'applicazione delle misure impartite dalla normativa di riferimento vigente citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico.

Affollamento superiore a 10000 persone e fino a 20000 persone

Separazione della zona spettatori in almeno due settori adottando una delle modalità sopra richiamate, realizzando una viabilità longitudinale o trasversale di penetrazione a disposizione anche degli enti preposti al soccorso, di larghezza idonea ad assicurare anche il passaggio di eventuali automezzi (larghezza suggerita almeno m. 4.50). Lungo la delimitazione della suddetta viabilità si dovranno prevedere degli attraversamenti che, qualora le condizioni operative lo consentano, permetteranno di utilizzare dette direttrici come ulteriore via di allontanamento per il pubblico.

Affollamento superiore a 20.000 persone

Luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico.

Separazione della zona spettatori in almeno tre settori adottando una delle modalità sopra richiamate, realizzando con transenne di tipo "antipanico" una viabilità longitudinale e trasversale di penetrazione a disposizione anche degli enti preposti al soccorso, di larghezza idonea ad assicurare anche il passaggio di eventuali automezzi (larghezza minima 7.00 m). Lungo la delimitazione della suddetta viabilità si dovranno prevedere degli attraversamenti che, qualora le condizioni operative lo consentano, permetteranno di utilizzare dette direttrici come ulteriore via di allontanamento per il pubblico. Si evidenzia che la delimitazione con transenne "antipanico" può ritenersi applicabile sempreché i singoli settori di spettatori presentino pianta completamente aperta sugli altri lati per assicurare un allontanamento omogeneo e lineare del pubblico anche in caso di emergenza.

CARTELLA 6. PROTEZIONE ANTINCENDIO

Mezzi di estinzione Portatili - Estintori.

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento citate alla cartella 1.
Estintori Carrellati: da impiegarsi all'aperto in esito alle valutazioni fatte sulle strutture allestite.

Impianti idrici antincendio.

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico:

- ❖ Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento
- ❖ Tempo d'intervento delle squadre VV.F. competenti per territorio
- ❖ Utilizzo di automezzi antincendio con adeguata risorsa idrica anche appartenenti ad associazioni;



Utilizzo di automezzi antincendio VV.F. previsti nell'ambito del servizio di vigilanza antincendio assicurato ai sensi del DM 261/96.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO BASSO

Mezzi Portatili di estinzione - Estintori

Affollamento fino a 200 persone

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Si dovranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferimento: in particolare si dovrà prevedere un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi se del caso con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco/scenografia.

Affollamento superiore a 200 persone e fino a 1000 persone

Mezzi Portatili di estinzione- Estintori

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Si dovranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferimento: in particolare si dovrà prevedere un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi se del caso con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco/scenografia.

Impianti idrici antincendio

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Si dovranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO MEDIO

Mezzi portatili di estinzione - Estintori

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Si dovranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferimento: In particolare si dovrà prevedere un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi se del caso con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco/scenografia.

Impianti idrici antincendio

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Protezione antincendio conforme alla normativa di riferimento citate alla cartella 1 integrate con il DM 20.12.2012.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico:

- ❖ Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento;
- ❖ Tempo d'intervento delle squadre VV.F. competenti per territorio. Tempistica che comunque non dovrà essere superiore a 15 minuti. Nell'ipotesi in cui l'area dell'evento sia ubicata ad una distanza tale che il tempo di percorrenza sia superiore a 15 minuti dovrà essere prevista una risorsa idrica dedicata facendo ricorso a mezzi antincendio privati che dovranno sostare sul posto per tutta la durata dell'evento;

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO ELEVATO

Mezzi portatili di estinzione - Estintori

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Si dovranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferimento; in particolare si dovrà prevedere un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi se del caso con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco/scenografia.

Affollamento superiore a 10.000 persone e fino a 20.000 persone

Impianti Idrici Antincendio

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

la protezione antincendio dovrà essere conforme alle normative di riferimento citate alla cartella 1 integrate con il DM 20.12.2012 .

luoghi all'aperto occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico

- ❖ Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento;
- ❖ Tempo d'intervento delle squadre VV.F. competenti per territorio;
- ❖ Presenza sul posto di automezzi antincendio con adeguata risorsa idrica anche appartenenti ad associazioni;

Affollamento superiore a 20.000 persone

Impianti Idrici - Antincendio

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

la protezione antincendio dovrà essere conforme alla normativa di riferimento citate alla cartella 1 integrate dal DM20.12.2012 .

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

- ❖ Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento;
- ❖ Utilizzo di automezzi antincendio VV.F. da prevedersi nell'ambito dei servizi di vigilanza antincendio prescritti dalla C.P.V.L.P.S. in ossequio alle disposizioni previste al DM n. 261 del 1996. Si evidenzia che il numero di automezzi e la tipologia dovrà tenere conto dei tempi d'intervento delle squadre VV.F. competenti per territorio se inferiori o superiori a 15 minuti.

CARTELLA 7. GESTIONE DELL'EMERGENZA – PIANO DI EMERGENZA

PERTUTTI I PROFILI DI RISCHIO

Pianificazione delle procedure da adottare in caso d'emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e della portata dell'evento.

Al riguardo all'esito della valutazione dei rischi il responsabile dell'organizzazione dell'evento dovrà redigere un piano d'emergenza che dovrà riportare:

- ❖ l'individuazione di un soggetto del team dell'organizzazione responsabile della sicurezza dell'evento;
- ❖ le azioni da mettere in atto in caso d'emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;
 - ❖ le procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione;
 - ❖ le disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai su citati Enti;
 - ❖ specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili

I possibili scenari incidentali saranno classificati per livelli nell'ambito dei quali dovrà essere individuata la competenza in materia d'intervento.

Di fondamentale importanza la comunicazione al pubblico sugli elementi salienti del piano d'emergenza. In particolare, facendo ricorso a messaggistica audio e video, dovranno essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza. Si dovrà altresì prevedere, nell'ipotesi evento incidentale, la possibilità di comunicare, in tempo reale, con gli spettatori, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità.

Al riguardo per manifestazioni con profilo di rischio "BASSO" dovrà essere previsto un sistema di diffusione sonora anche con strumenti portatili tipo megafono, mentre per le manifestazioni ricadenti negli altri profili di rischio il sistema di diffusione sonora dovrà essere del tipo ad altoparlanti alimentato da linea dedicata di sicurezza.

Per manifestazioni con profilo di rischio "ELEVATO" e affollamento fino a 20.000 spettatori **si potrà** prevedere un sistema integrato di gestione della sicurezza della manifestazione, mentre per quelle con affollamento superiore a 20.000 persone, tale modalità di gestione operativa **dovrà** essere disposta obbligatoriamente.

CARTELLA 8. OPERATORI DI SICUREZZA

Gli operatori di sicurezza dovranno avere frequentato il corso di formazione a rischio d'incendio "Elevato" e conseguito attestato d'idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 Novembre 1996, n. 609.

Per le manifestazioni rientranti nel campo di applicazione del D.M. 261 del 22.02.1996 e per quelle caratterizzate da un'alta affluenza come stabilito dal D.Lvo 139 /2006 dovrà essere richiesto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio il servizio di vigilanza antincendio.

Tale servizio di vigilanza dovrà essere altresì previsto quando per la manifestazione si costituisce un "sistema di gestione integrata della sicurezza dell'evento".

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO "BASSO".

Affollamento fino a 200 persone

Siano previsti sull'area della manifestazione quattro operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio "Elevato".

Affollamento superiore a 200 persone e fino a 1.000 persone

Siano previsti sull'area della manifestazione sei operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio "Elevato".

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO "MEDIO" ed ELEVATO"

Il servizio di "addetti alla sicurezza" dovrà essere svolto da personale con formazione per rischio di incendio "elevato", in ragione di una unità ogni 250 persone. Ogni venti addetti dovrà essere previsto un coordinatore di funzione.

È fatta salva la possibilità da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza di prevedere per le manifestazioni con profilo di rischio ELEVATO ad integrazione ovvero in sostituzione del servizio di addetti alla sicurezza il ricorso ad un servizio "stewarding".